OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO NEL CANILE SANITARIO PER I CANI CATTURATI IN EMERGENZA PER UN TEMPO DETERMINATO SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTALTO UFFUGO (CS) DAL 31.01.2025 AL 30.04.25.-

Premesso che al fine di adempiere a quanto previsto dai provvedimenti normativi Legge n.281/91 (Legge Nazionale) e dalla Legge Regionale n.41/90 e Legge Regionale 45/2023 e s.m. per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo, i Comuni assicurano la custodia ed il mantenimento dei cani, in strutture proprie o convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati.
Che la vigente normativa stabilisce che gli animali vaganti catturati non possano essere soppressi ma vengano ricoverati in strutture rifugio e dispone l'obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali stessi.
Considerato che:

- Il Comune di Montalto Uffugo non dispone momentaneamente di una struttura per il ricovero dei cani;
- La società Cino Sport srl dispone di una struttura adeguata al servizio da effettuare ed ha dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione temporanea per i cani catturati in emergenza con il comune di Montalto Uffugo;
- Con la presente convenzione il canile assume una funzione pubblica.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

il Comune di Montalto Uffugo, C.F./P. IVA 00348990789, in persona del Responsabile del Servizio Smeriglio Roberto, nato a Montalto Uffugo (CS) il 31.03.1972, nella sua qualità di Responsabile del Servizio n° 8 Polizia Municipale-Randagismo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, giusto decreto

E

La società CINO SPORT s.r.l., con sede in Mendicino (CS) alla via Bombini n.1, C,F, e Partita IVA 03721990780, numero REA CS-253460, PEC cinosportsrl@legalmail.it, capitale sociale euro 30.000,00 i.v., nella persona dell'Amministratore unico nonché legale rappresentante Sig. Ritacco Antonio Luigi, nato a Cosenza (CS) il 10 luglio 1982, d'ora in poi definita per brevità " CINO SPORT SRL",

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

CANILE SANITARIO

Art. 1

Ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani catturati per opera dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (di seguito definita ASP Cosenza) per conto del Comune di Montalto Uffugo (di seguito chiamato Comune) e non reclamati da privati cittadini entro i termini di legge previsti dalla cattura, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati.
La società "CINO SPORT SRL" conferma sotto la propria responsabilità di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge, sia di carattere sanitario, sia di carattere amministrativo e fiscale, per ciò che riguarda lo svolgimento dell'attività di custodia ed il mantenimento di tutti i tipi di cani.
Inoltre, si specifica che le strutture del canile sanitario sono costruite da box agevolmente lavabili e disinfettabili in modo da garantire la massina igiene, con dimensioni e caratteristiche tali da consentire le fondamentali libertà di movimento ed il benessere degli

animali temporaneamente ricoverati, nonché il canile sanitario dispone dei seguenti locali ad esclusivo utilizzo del Servizio Veterinario dell'ASP di Cosenza: ambulatorio, sala visita, sala chirurgica, sala post-operatorio, toilette per cani, locale per ufficio, magazzino per farmaci e materiale veterinario, locale per spogliatoio e servizi igienici.

Art.2

La società "CINO SPORT SRL" provvede alla custodia e al mantenimento nel Canile Sanitario dei soli cani catturati in emergenza, per conto del Comune di Montalto Uffugo, e si riserva di accettare l'ingresso di cani in situazioni di emergenza nel canile sanitario. Inoltre, collabora con i Veterinari dell'A.S.P. provinciale di Cosenza per il lavoro manuale sui cani mettendo a disposizione degli stessi gratuitamente l'uso dell'ambulatorio esistente presso il canile sanitario.

Le richieste di cattura inviate all'ASP Servizio Veterinario dovranno essere comunicate anche alla società Cino Sport Srl all'indirizzo di posta certificata: cinosportsrl@legalmail.it al fine di meglio organizzare la gestione degli ingressi al canile.

Art.3

Per quanto menzionato nell'art.2, il Comune corrisponderà alla Società "CINO SPORT SRL" una cifra pari ad € 5,00 (cinque/00 euro) al giorno, oltre oneri di legge se previsti a cane, in aggiunta ad una cifra di € 40,00 (quaranta/00 euro) per la prestazione di emergenza (dalle ore 14.00 alle ore 07.00 e l'intera giornata dei giorni ricadenti festivi) a cane.

Art.4

Entro l'ultimo giorno d'ogni mese sarà emessa la fattura elettronica, riguardante i servizi resi dal canile sanitario previsti dalla presente convenzione; in aggiunta, qualora si verificasse, è previsto un costo di € 80,00 (ottanta/00 euro) per lo smaltimento di una carcassa dell'eventuale cane/i deceduto/i nel mese, con trasmissione elettronica del documento fiscale attraverso la piattaforma ministeriale, entro i termini fissati dalla legge.

Art.5

1. La presente convenzione per il canile sanitario dei soli cani catturati in emergenza, per conto del Comune di Montalto Uffugo avrà durata di 3 (tre) mesi, con inizio il 31 (trentuno) Gennaio 2025 e fino al 30 (trenta) Aprile 2025. Il presente accordo potrà essere risolto anticipatamente o prorogato tramite PEC o Raccomandata A/R, previo accordo tra le parti.
2. La Società " CINO SPORT SRL" dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste, alle condizioni della presente convenzione.

Art. 6

Revisione periodica dei prezzi.

I prezzi evidenziati nella presente convenzione non sono soggetti a revisione.

Art. 7

I cani saranno accettati nel Canile Sanitario della Società "CINO SPORT SRL" se gli stessi saranno accompagnati da una scheda firmata da un componente del Servizio Veterinario dell'ASP di Cosenza, e da personale autorizzato del comune, oppure da comunicazione scritte da parte del medesimo Ente.

Art.8

La società "CINO SPORT SRL" è delegata dal Comune ad eseguire le pratiche di eventuali affidamenti dei cani a favore di tutte le persone che ne fanno richiesta, solo dopo aver ricevuto il nulla-osta dal Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza.

Il carteggio concernente gli affidamenti sarà spedito al Comune di volta in volta tramite PEC per gli adempimenti di carattere burocratico/amministrativo a cura del Comune.

Le pratiche d'adozione e le visite ai cani, considerati affidabili dal servizio Veterinario dell' A.S.P. di Cosenza, nonché la consegna degli stessi cani, sarà eseguita da operatori/responsabili della Società "CINO SPORT SRL" ogni lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (ricedenti non festivi).

Qualora nei confronti degli affidatari dovesse sopravvenire una causa di impossibilità al mantenimento dei cani adottati, previo nulla-osta da parte del Servizio <veterinario dell' A.S.P. di Cosenza, potranno essere riconsegnati presso il Canile Sanitario "CINO SPORT SRL" a spese del Comune, sempre che non sia scaduta la presente convenzione.

Art.9

I cani dopo aver ricevuto tutte le profilassi da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, su comunicazione scritta dello stesso Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Cosenza, potranno essere ritirati dal Comune per la collocazione nel canile Rifugio di competenza.

Art.10

L'intero importo delle fatture (canile sanitario) dovranno essere pagate a cura del Comune di Montalto Uffugo sul c/c 000000139416 acceso presso la B.C.C. CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI, filiale di Rende (CS), codice ABI 07061 codice CAB 80880

Codice IBAN: "IT-43-P-07062-80880-000000139416"

Entro e non oltre 30(trenta) giorni dalla trasmissione della fattura,

Nel caso in cui il Comune dovesse ritardare, per qualunque ragione, il pagamento dei corrispettivi pattuiti, è fatto salvo il diritto della Società "CINO SPORT SRL" di non accettare altri ingressi (eccetto per i cani aggressivi e bisognevoli di cure) e di recedere dal contratto con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da effettuarsi tramite PEC oppure posta A/R.

Qualora si verifichi il caso sopra esposto di ritardi nei pagamenti delle rimesse da effettuare alla Società "CINO SPORT SRL", la stessa si riserva la possibilità di poter continuare ad accudire i cani custoditi presso il canile, comunicandolo all'Ente per iscritto a mezzo PEC, ma in tale ipotesi conseguirà per legge l'obbligo a carico del Comune di corrispondere, alla Società medesima, gli interessi legali sulle somme dovute e corrisposte in ritardo; nel caso in cui i cani non saranno ritirati entro il termine fissato dei 60 giorni, la società "CINO SPORT SRL" potrà consegnarli presso la casa municipale del comune di Montalto Uffugo.

Ad ogni buon fine la Società "CINO SPORT SRL" per ciò che concerne i tempi di pagamento, fissati entro e non oltre i 30 giorni dalla scadenza contrattuale a carico della P.A. ed Enti Locali, rimanda l'esatto adempimento a quanto prevede la Direttiva UE 2011/7, recepita in Italia dal *decreto legislativo n.192 del 09/11/2012 – G.U. n. 267 del 15/11/2012,* per l'ambito di applicazione tra P.a. e impresa. Si specifica che il ricorso a tale Direttiva comunitaria, recepita in Italia, si applica sui contratti stipulati a far data dal 1° gennaio 2013.

Art.11

Le parti dichiarano che la presente convenzione ha valore fra loro a tutti gli effetti di legge e sarà registrata a cura della parte che intende avvalersene, con spese a carico della parte inadempiente.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente.

Data della stipula 31-01-25

Letto, confermato e sottoscritto:

Per la CINO SPORT SRL
Il Legale Rappresentante

Cino Sport s.r.l.
Sede Legale: Via Bombini, 1 - 87040 Mendicino
C.F. e P.Iva: 03721990780
Iscrizione R.E.A. Cosenza N. CS-253460
Capitale Sociale € 30.000,00 int. vers.

Per il Comune di Montalto Uffugo
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS) - POLIZIA MUNICIPALE -

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. lgs. N. 101/2008 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati in sigla RGPD 8 o GDPR in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'<autorità Garante per la privacy, si informa che <le parti:

- Tratteranno esclusivamente i dati necessari all'espletamenti della presente convenzione e si obbligano ad osservare gli adempimenti da essa derivanti_;
- Manterranno riservati i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, e si obbligano altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma edi non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamenti è il Comune di Montalto Uffugo c.f/P.Iva 00348990789 nella persona dell'Avv. Filosa Dora nella sua qualità di Responsabile della privacy del Comune medesimo.

Responsabili del Trattamento

Responsabile del Trattamento dei dati, per conto del Comune di Montalto Uffugo, unicamnete per i trattamenti e le finalità direttamente connesse alla presente Convenzione è la società "Cino Sport s.r.l.", Partita Iva 03721990780 per il tramite del suo Legale Rappresentante sig. Ritacco Antonio Luigi, nato a Cosenza il 10 luglio 1982.

Finalità

Il trattamento dei dati personali forniti direttamente dalle Parti è effettuato unicamente per la gestione e l'espletamento della presente Convenzione, per gli adempimenti di natura pre-contrattuale, contrattuale, di natura fiscale, nonché gli altri obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.

Modalità di trattamento

Il trattamento è effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali connesse alla presente Convenzione.

Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi preclude la possibilità di dar corso alle procedure di cui alla presente Convenzione, nonché a tutte le altre attività connesse al perseguimento delle finalità.

Comunicazione, diffusione e soggetti che possono conoscere i dati

I dati di cui alla presente Convenzione non sono oggetto di diffusione ma possono essere comunicati a terzi in applicazione delle disposizioni di legge in materia di anagrafe canina, di igiene, di sanità animale e di prevenzione veterinaria. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura designate come incaricati del trattamento e possono essere conosciuti, in qualità di Responsabili del trattamento, dalle Parti, nonché da soggetti Terzi (es. dalle associazioni animaliste), con riferimento alle attività riguardanti la gestione dei rapporti con gli adottandi a distanza. I dati non verranno trasferiti all'estero.

Diritti dell'interessato

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.15 e ss. Del Regolamento UE, in particolare il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tempi di conservazione dei dati

I tempi di conservazione dei dati seguiranno la normativa vigente in materia di conservazione dei documenti.

Reclamo al Garante

Chi ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Montecitorio n.121 – 00186 – Roma.